REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLI'

in persona del Giudice **Dott.Sonia Serafini**

alla pubblica udienza di **mercoledì 21 marzo 2018**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel Procedimento Penale contro:

1. , c.f. , nato in data a ( ), res.te in , via Cardarelli n. 1 int.10, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Roberto Russi in Pordenone;
2. , c.f. , nato a ( ) in data , residente ad , via ;
3. , c.f. , nata a ( ) in data , residente in , via ;
4. , c.f. , nata a in data , residente in , via

Tutti ASSENTI

IMPUTATO

per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 48-481, 56-110-640-61 n. 2 c.p., perché in concorso morale e materiale fra loro , e . quali trasportati dell'autovettura Ford Fiesta tg. condotta dal proprietario , provocavano volontariamente l'urto, andando di proposito a collidere con l'autovettura Alfa Romeo 147 tg. condotta e di proprietà di , facendosi poi certificare al Pronto Soccorso di giorni 8 di prognosi , dopo avere simulato i danni fisici del sinistro così inducendo in errore i medici addetti, dopodiché al fine di conseguire il profitto del reato richiedevano il risarcimento per i danni subiti, inducendo in errore la compagnia assicurativa con cui aveva stipulato la polizza della R.C.A., ottenendo un ingiusto risarcimento da parte della compagnia assicurativa consistente in euro 3.100 ciascuno per e , con conseguente ingiusto profitto;

In ( ), in data - consumato in data .

- con l'intervento del P.M. dr. Alessandra Dati

N. **400/18** SENT.

N. **762/14** R. G.

N. **7462/11** N.R. PM

RITO ORDINARIO

GG.90 PER IL DEPOSITO

SENTENZA DEPOSITATA IL 19/06/2018

l'assistente giudiziario
Maurizio Galeppi

IRREVOCABILE IL .....

N.....REPERTORIO

N.....REG. ES.

N..... MOD. 3 S.G.

SCHEDA .....

ESTR.ESEC. AL PM.....

☐ PER ART. 28 IL .....

☐ PER ART. 27 IL .....

ESTRATTO SENTENZA ALLA QUESTURA IL.....

nonché Avv. Gianluigi Piraccini Foro di Ferrara dif di fiducia

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il PM: chiede tenersi in considerazione la continuazione, il tentativo aggravato e chiede una pena complessiva di 6 mesi di reclusione e 800 € di multa

La difesa PC - deposita conclusioni scritte alle quali integralmente si riporta e nota spese

La difesa avv. Luca Orsini chiede assoluzione per entrambi i suoi assistiti perché il fatto non sussiste; in subordine chiede per assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine chiede il minimo della pena, la prevalenza delle attenuanti generiche, i benefici di legge concedibili.

La difesa avv. Ivano Ottaviani chiede assoluzione con formula ampia per entrambi i capi d'imputazione, in subordine chiede proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità; in estremo subordine chiede il minimo della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e i benefici concedibili

La difesa avv. Monica Miserocchi chiede assoluzione con formula di giustizia; in estremo subordine chiede assoluzione ex art. 530 cpv.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare alle ore 14.53 e rientra in aula alle ore 15.52

Si dà atto che alla lettura della sentenza è presente Avv. Ottaviani, avv. Biscotto, avv. Miserocchi

Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione a 90 gg.

Liquidazione in calce all'istanza.

//

//

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione, , , e , venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati ex artt. 81 cpv., 48-481, 56-110-640-61 n. 2 c.p., come meglio descritto nel capo di imputazione.

Assente l'imputato, l'istruttoria dibattimentale si è articolata mediante il deposito di documenti e l'esame dei testi ammessi.

Le parti hanno concluso come da verbale.

Dall'istruttoria emergeva quanto segue. Nel corso di una più ampia indagine, a fronte di una serie di querele di diverse compagnie assicurative, si manifestava che alcuni cittadini stranieri – sempre gli stessi – ripetutamente si trovavano coinvolti in incidenti stradali con dinamiche dubbie e molto simili a loro. Addirittura l'imputato , nell'arco di qualche anno, era stato coinvolto in una trentina di sinistri; alla P.G. di Treviso che stava svolgendo le indagini lo stesso era comparso al terminale come coinvolto nel sinistro in questione, avvenuto a Cesena il 04.07.09 ed era risultato che, unitamente a numerosi altri connazionali, era già altrove indagati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati per truffa alle assicurazioni. L'agente di P.G. specificava che tutti i sinistri denunciati (per addirittura, talvolta anche due in uno stesso giorno, benchè in località diverse) i fatti avvenivano in circostanze nelle quali si poteva approfittare di particolari situazioni di traffico o di strada: tamponamenti adducendo una frenata brusca del conducente davanti, urto nelle rotatorie, dichiarazioni di strade improvvisamente "tagliate", con richieste di risarcimenti di danni fisici (anche) per i trasportati, dal momento che le vetture erano sempre composte da più passeggeri. Nel caso in questione le versioni dei due conducenti dei mezzi coinvolti, ossia (che risultava anche il proprietario) e non coincidevano. Quest'ultimo asseriva che la propria vettura era stata leggermente strisciata mentre stava parcheggiando, mentre l'antagonista riferiva di un urto causato dall'auto di , condotta in retromarcia. Effettivamente, il danno era stato davvero di lievissima entità per e, secondo la polizia stradale di Cesena che era intervenuta sul posto senza aver potuto accertare l'effettiva dinamica, la vettura dell'imputato riportava diversi segni ed urti pregressi; la perizia del danno, effettuata dall'assisurazione, effettivamente ammontava a soli € 113,00 (oltre ad IVA). Il teste di P.G. riferiva inoltre che nell'auto condotta da erano trasportati gli altri tre imputati ed una minore, figlia della

Dall'istruttoria risultano senza ombra di dubbio sussistere gli elementi costitutivi – oggettivo e soggettivo dei reati contestati; l'inquadramento della situazione da parte del teste di P.G. ha permesso di rilevare che il fatto in questione sia stato solo una parte di un più ampio sistema di truffe ai danni delle assicurazioni e ciò, grazie allo studio delle dinamiche e alle intercettazioni. E' indiscutibile che tutti i componenti dell'equipaggio della vettura di fossero coinvolti nella manipolazione dei fatti tesa ad ottenere la liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione; peraltro, neppure la presenza a bordo di una minore ha fermato l'attività criminosa. La ricostruzione dei fatti porta decisamente ad evidenziare la costruzione di un sinistro al quale ben difficilmente potrebbero essere ricondotti i danni fisici così come denunciati; e ciò non è deducibile tanto dalle dichiarazioni di , ma soprattutto dalla comprovata esiguità dei danni ai mezzi, da considerarsi quasi impercettibili. Passando al trattamento sanzionatorio, nonostante la assenza di precedenti per e e la presenza di un solo precedente per gli altri due imputati, le modalità del fatto ed il comportamento degli imputati non consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non si ritiene comunque applicabile la circostanza aggravante contestata all'art. 640 c.p., trattandosi di reato tentato.

Valutati tutti gli indici di commisurazione della pena fissati dall'art. 133 c.p., e tenuto conto in particolare dell'intensità del dolo, ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione, stimasi di giustizia la pena finale di mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa così determinata: pena base mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato più grave (640 c.p.), diminuita a mesi 3 di reclusione ed € 300,00 di multa ex art. 56 c.p., aumentata a mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa ex art. 81 c.p.

Segue per legge la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali.

E' indubbio che il comportamento degli imputati abbia provocato danni alla parte civile costituita che rimette alla liquidazione del giudice civile.

Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano in € 4.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Sussistono i presupposti per concedere una provvisionale immediatamente esecutiva alla parte civile di € 6.000,00.

Data la situazione, non si ritiene plausibile una prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati e, pertanto non viene concessa la sospensione condizionale della pena.

, , e ,

in solido tra loro, al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile che rimette alla liquidazione del giudice civile.

Condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, che liquida in € 4.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visti gli artt. 539 II comma e 540 II comma c.p.p. CONDANNA

, , e ,

in solido, al pagamento a favore della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 6.000,00.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Forlì, 21 marzo 2018

Il G.O.T.

avv. Sonia Serafini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FORLI' LI 19/6/18
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maurizio Giuseppi